

C O M U N E D I T R E S A N A

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Regolamento per la erogazione di contributi, patrocini ed altri benefici economici.

INDICE

Premessa:....3
Articolo 1 - Ambito di applicazione....3
Articolo 2 - Principi....4
Articolo 3 - Tipologie....4
Articolo 4 - Soggetti Beneficiari....5
Articolo 5 - Criteri per la concessione contributi ordinari....6
Articolo 6 - Procedure per concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari....6
Articolo 7 - Domanda di contributo ordinario....7
Articolo 8 - Domanda di contributo straordinario....7
Articolo 9 - Modalità di erogazione....8
Articolo 10 - Contributi di carattere eccezionale....8
Articolo 11 - Responsabilità....8
Articolo 12 - Dichiarazione....8
Articolo 13 - Concessione patrocinio....9
Articolo 14 - Servizi ed agevolazioni....9
Articolo 15 - Obblighi di rendicontazione e pubblicazione....10

Premessa:

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2023, con cui si è provveduto ad abrogare ogni altro regolamento comunale incompatibile con la presente disposizione.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e dell'articolo 31 dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'attivazione di progetti nei seguenti ambiti:
    - *culturale, turistico, celebrativo;*
    - *educativo e formativo;*
    - *prevenzione e recupero del disagio giovanile;*
    - *socio-assistenziale, socio sanitario;*
    - *promozione della salute;*
    - *relazioni internazionali;*
    - *promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;*
    - *sportivo e ricreativo;*
    - *tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano;*
    - *protezione civile;*
    - *sviluppo economico.*
2. Le norme del presente regolamento non si applicano, fatte salve motivate eccezioni:

    a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;

    b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti;

    c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;

    d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;

    e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgano sul territorio cittadino, per le quali il Comune abbia presentato ed ottenuto la candidatura.

Articolo 2 - Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

4. La concessione del contributo o di altro beneficio economico è comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee programmatiche adottate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di inizio mandato.

Articolo 3 - Tipologie

1. ***Contributi ordinari***: somme di denaro erogate a sostegno di attività ordinaria, legate ad eventi ricorrenti di interesse cittadino individuati sulla base di calendarizzazione annuale.

2. ***Contributi straordinari***: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrenti, organizzati sul territorio comunale e giudicati dall'Amministrazione di particolare rilievo.

3. ***Contributi eccezionali***: somme di denaro erogate a sostegno di interventi e di attività anche private di carattere urgente ed eccezionale.

4. ***Patrocini***: il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità. Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale. La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito

5. ***Vantaggi economici*** ogni forma di contributo indiretto, esenzione, sconto tariffario, agevolazione, utilizzo gratuito di spazi o attrezzature che l'Amministrazione concede

6. ***Collaborazioni***: realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti quali enti del terzo settore, enti pubblici o privati in qualità di co-promotore. Le collaborazioni sono approvate dalla Giunta Comunale e il Dirigente del servizio comunale competente procederà alla sottoscrizione di apposito disciplinare o convenzione, cofirmato dalle parti, nel quale sono dettagliati gli impegni, i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno. Il richiedente la collaborazione dovrà

dichiarare di sollevare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti od omissioni derivanti dall'iniziativa per quanto non rientrante nella parte di stretta competenza della stessa, per cui si assume l'obbligo di tutti gli ulteriori eventuali procedimenti amministrativi necessari previsti per legge tramite le specifiche procedure o per garanzia dei diritti di terzi

Articolo 4 - Soggetti Beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici:

   a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano iscritte negli appositi registri;

   b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;

   c) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale. Qualora questi soggetti siano imprese o appartengano al mondo "profit", sarà necessario valutare nel dettaglio, oltre che le ragioni e motivazioni di opportunità politica di ordine generale, la compatibilità con la disciplina, comunitaria e nazionale, degli aiuti di stato al settore privato.

2. Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purché per attività o iniziative che riguardano la comunità locale.

3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del comune o progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici.

4. Il Patrocinio del comune può essere concesso, oltre che ai soggetti elencati ai precedenti commi 1 e 2, anche a enti e istituzioni no profit quali: istituzioni scolastiche, ordini e collegi professionali, università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale, nonché altri enti nazionali ed esteri di particolare e straordinaria rilevanza che svolgano attività attinenti le finalità istituzionali del Comune.

5. Il Patrocinio del comune può essere in casi eccezionali concesso a soggetti giuridici con natura commerciale o lucrativa purché le iniziative da loro promosse rivestano un rilevante interesse pubblico e siano ritenute in grado di determinare positive ricadute per i cittadini beneficiari e per la comunità nel suo insieme.

6. Oltre a tale requisito di carattere generale, le iniziative proposte da soggetti profit per essere ammesse al riconoscimento civico del Patrocinio, dovranno soddisfare almeno uno tra i seguenti requisiti, da far risultare anche attraverso apposita autodichiarazione:

   a) gratuità dell'iniziativa per i partecipanti ovvero devoluzione dell'eventuale utile per finalità sociali o benefiche eventualmente concordate con il Comune e con modalità che rendano possibili le verifiche a consuntivo. Nel caso di spettacoli, mostre o eventi che prevedano ingressi a pagamento, il Patrocinio potrà essere riconosciuto solo in presenza di un significativo apporto nei confronti della crescita

culturale della comunità. Inoltre, il richiedente il Patrocinio dovrà mettere a disposizione un certo numero di ingressi gratuiti (non meno del 2%) per finalità di carattere sociale indicate dal Comune;

b) realizzazione di interventi a favore del Comune o dei cittadini, coerenti con gli scopi istituzionali dell'Ente, con l'esatta descrizione dell'intervento e del suo valore economico, con particolare riguardo alla configurazione di tali iniziative quali forme di sussidiarietà orizzontale;

c) nel caso di soggetti operanti nei campi del commercio, industria, artigianato, possono essere prese in considerazione, ai fini dell'ottenimento del Patrocinio del comune, iniziative suscettibili di generare con evidenza e in prevalenza valore sociale, le quali non possono pertanto avere carattere eminentemente lucrativo, o riguardare neanche in forma indiretta promozione e vendita di prodotti o servizi da parte del proponente;

d) iniziativa di carattere culturale, sociale, scientifico, medico, educativo, formativo, sportivo, ricreativo, capace di suscitare un elevato valore di immagine e promozione per il comune.

Articolo 5 - Criteri per la concessione contributi ordinari

1. Per la concessione dei contributi il comune si uniforma ai seguenti criteri:

   - *livello di coinvolgimento del territorio;*
   - *livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;*
   - *originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento;*
   - *quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;*
   - *quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;*
   - *gratuità o meno delle attività programmate;*
   - *livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.*

Articolo 6 - Procedure per concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari

1. Con cadenza annuale, e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, sul sito internet del comune vengono pubblicate le linee guida annuali contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit nonché il riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento complessivo del servizio interessato.

2. In via eccezionale il comune potrà bandire appositi avvisi pubblici per la corresponsione di contributi a sostegno del reddito di chi si trova in particolari situazioni di bisogno o delle imprese che hanno subito particolari tipi di danno da calamità, emergenze sanitarie e simili evenienze.

3. I soggetti interessati dovranno produrre il progetto e la relativa richiesta di finanziamento, così come dettagliato nel successivo articolo 7, entro 45 giorni dalla pubblicazione delle linee-guida o di specifici bandi.

4. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale a seguito della valutazione dei progetti presentati.

5. L'Amministrazione procederà al finanziamento dei progetti selezionati in relazione alle risorse effettivamente disponibili.

Articolo 7 - Domanda di contributo ordinario

1. Le associazioni e gli altri soggetti e enti pubblici e privati che intendono ottenere un contributo devono presentare formale domanda, con l'indicazione dei seguenti elementi:

   - *denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA, indicazione se trattasi di impresa o soggetto no-profit;*
   - *descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune, con l'indicazione delle modalità di svolgimento anche con riferimento alle persone coinvolte e/o all'utilizzo di volontari;*
   - *dettagliato preventivo di spesa;*
   - *quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune, che comunque non potrà superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati;*
   - *requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, sotto forma di breve curriculum;*
   - *dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private;*
   - *impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell'iniziativa;*
   - *dichiarazione in merito all'accessibilità delle persone svantaggiate;*
   - *attestazione che indichi l'applicabilità o meno delle ritenute fiscali;*
   - *tutto ciò che nelle linee guida o nel bando verrà ritenuto necessario dettagliare;*

2. La domanda sottoscritta dal rappresentante legale deve essere inoltrata esclusivamente al protocollo comunale.

3. Esaurita l'azione per cui si chiede il contributo o, nei casi in cui il contributo viene erogato, con dettagliata motivazione, prima dell'azione a supporto dell'attività prevista, al termine dell'attività, sarà necessario produrre un rendiconto di come è stato speso o sarà speso detto contributo, fornendo anche la relativa documentazione che attesti la regolarità fiscale delle azioni svolte.

4. La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i. e all'accesso generalizzato di cui al D.lgs. 33/2013.

Articolo 8 - Domanda di contributo straordinario

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria i soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare una richiesta di contributo straordinario al protocollo comunale, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili gli elementi del precedente articolo 7.

3. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo straordinario dando conto nella deliberazione delle valutazioni effettuate sul progetto.

Articolo 9 - Modalità di erogazione

1. L'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto di cui all'articolo 7, salvo che la natura stessa del contributo determini l'erogazione preventiva dello stesso; in tal caso l'erogazione sarà supportata da una dettagliata motivazione e verrà rendicontata a consuntivo.

2. Nel provvedimento di erogazione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di uno o più acconti, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio interessato rispetto all'iniziativa oggetto del beneficio e alla relativa integrazione con le attività istituzionali dell'Amministrazione.

3. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

4. L'ente o associazione percipiente un contributo può coprire la quota di spesa non coperta da contributo mediante l'impiego di beni mobili o immobili in proprio possesso, altre spese documentate e/o mediante le attività volontarie dei propri associati.

5. La quota relativa alle attività di volontariato, il cui ammontare non potrà superare il 5% del costo totale dell'iniziativa, fatte salve specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, dovrà essere oggetto di specifica e dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario.

6. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche con riferimento all'assenza di barriere architettoniche, o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate.

Articolo 10 - Contributi di carattere eccezionale

1. Con espressa motivazione, l'Amministrazione può prescindere dalle presenti disposizioni in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi di carattere urgente ed eccezionale dietro deliberazione della Giunta.

Articolo 11 - Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

Articolo 12 - Dichiarazione

1. In relazione all'erogazione dei contributi o di altro beneficio economico, il responsabile del servizio che sottoscrive il parere di regolarità tecnica o il RUP per il procedimento

di propria competenza dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'insussistenza di alcuna ipotesi di conflitto di interessi previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Articolo 13 - Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di un particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, turistico, ambientale od economico delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.

2. Il patrocinio, di norma, non è oneroso per l'Ente.

3. Il patrocinio è non oneroso se si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionali non onerose quali newsletter, sito internet. 4. Il patrocinio si intende oneroso quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di beni, personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali.

5. Nel caso si voglia richiedere anche un contributo economico, occorre specificarlo espressamente, motivando opportunamente la richiesta secondo le modalità di cui all'art 9 e, prevedendo successivamente la rendicontazione di cui al precedente art. 14.

6. Le richieste di patrocinio, sottoscritte dal legale rappresentante su apposita modulistica predisposta dall'ente, sono dirette al Sindaco, di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento della iniziativa, e devono illustrare le attività nei contenuti, nelle loro modalità di esecuzione (specificando i soggetti cui è rivolta, se l'ingresso sia libero o a pagamento e se vengono previste forme di compartecipazione), nonché l'esatta indicazione dei tempi, dei luoghi e delle generalità dei richiedenti.

7. Le richieste dei patrocinio non comportanti oneri, istruite dai servizi comunali competenti per materia, sono accolte ed autorizzate con atto del Sindaco, previa acquisizione del parere del Dirigente del settore competente per materia.

8. La richiesta di concessione di patrocinio, ove sia contestualmente accompagnata da richiesta di concessione in uso gratuito di servizi, strutture, spazi e beni comunali, viene opportunamente istruita e proposta, dal Servizio competente per materia, alla Giunta per la conseguente espressione di indirizzo.

9. L'eventuale diniego viene comunicato motivatamente, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. 241/90 e s.m.i.

10. Il soggetto beneficiario è tenuto ad apporre lo stemma del Comune e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Tresana" su volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e ogni altra comunicazione relativa all'iniziativa patrocinata.

11. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

12. L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e/o di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine ove tale concessione abbia recato danno all'immagine dell'ente.

Articolo 14 – Servizi ed agevolazioni

Il Comune può sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall'articolo 1 anche attraverso servizi e altre agevolazioni. La relativa concessione avviene, mediante deliberazione della Giunta con il riconoscimento del Patrocinio.

Articolo 15 - Obblighi di rendicontazione e pubblicazione

1. Gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale. Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione gli atti dirigenziali che impegnano le somme o dispongono benefici economici, debbono avere in allegato anche il curriculum del soggetto incaricato ed il progetto selezionato, reperibili sotto forma di link. Dovrà altresì essere sempre indicato l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento di attribuzione del contributo.